

Metodologia per il calcolo dei prezzi da riconoscere ai gestori di rete per l'energia elettrica da questi ritirata ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della Delibera dell'AEEG n. 34/05

Coerentemente con l'articolo 4, comma 2, della Delibera 34/05, che stabilisce che il produttore ex Legge 387 ha titolo di richiedere al gestore di rete il riconoscimento, per l'energia prodotta, di un “*prezzo unico indifferenziato per fasce orarie*” determinato dall'Acquirente Unico secondo le stesse modalità di cui all'articolo 30, comma 30.1, lettera a) del Testo integrato, il suddetto prezzo è calcolato come segue:

- a. Ciascun prezzo di fascia da prendere a riferimento, è pari al costo medio unitario mensile di fascia (euro/MWh), riclassificato secondo quanto indicato all'articolo 30, comma 2, del Testo integrato della Delibera AEEG n. 5/04, sostenuto da AU per l'approvvigionamento dell'energia relativamente ai contratti ricadenti nelle tipologie indicate all'articolo 30, comma 30.1, lettera a) del Testo integrato. E' esclusa dal conteggio l'energia elettrica di cui all'articolo 4 comma 1 e comma 2 della delibera AEEG 34/05 a cui il calcolo del prezzo unico stesso si riferisce.
- b. Il prezzo unico indifferenziato è pari alla media dei prezzi di fascia, calcolati come sopra indicato, ponderata con l'energia mensile di fascia corrispondente alle immissioni dei produttori che hanno scelto l'opzione a prezzo unico indifferenziato di cui al comma 4.2 della delibera 34/05.

Il criterio sopra indicato determina un prezzo di cessione medio mensile pari a quello del caso in cui a tutti i produttori ex D.Lgs 387 fosse riconosciuto il costo medio di fascia.

In relazione alle tempistiche di acquisizione dei costi di competenza di ciascun mese, si comunica che il prezzo di cui sopra ha natura di acconto e verrà aggiornato alla fine del mese.